IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Note per l’attività di revisione

Materiale a cura del dott. E. D’Aristotile

Dirigente Programmazione economica finanziaria SSR della Regione Abruzzo -
Professore a contratto di Contabilità degli enti locali– Facoltà di Economia – Università G. D’Annunzio Chieti Pescara

edaristotile@gmail.com

Canale Telegram https://t.me/contabilitaentilocali

Gli argomenti affrontati

- L’avanzo presunto e la sua applicazione al bilancio
- L’avanzo vincolato e la sua applicazione
- L’applicazione del cosiddetto Fondone
- IL FPV le verifiche
- I Fondi rischi
- I Fondi accantonamenti

I principi di coerenza, attendibilità e congruenza

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Ricordo che….

La costruzione del bilancio di previsione di un ente locale deve rispettare i principi

Coerenza

Occorre assicurare un **nesso logico** e **conseguente** fra la **pianificazione**, la **programmazione** e la **previsione**. Gli **atti** relativi devono essere **strumentali** al perseguimento dei medesimi **obiettivi**.

- **COERENZA INTERNA**

DUP conseguente alla **pianificazione** dell'ente e agli **atti fondamentali** della gestione (; Programma triennale LL.PP.; Programma fabbisogno personale; piani economico-finanziari; PRG, ecc.)

- **COERENZA ESTERNA**

- Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Pareggio di bilancio)

- Connessione tra la programmazione dell'ente e quella regionale

Ricordo che….

La costruzione del bilancio di previsione di un ente locale deve rispettare i principi

Attendibilità Entrate

Entrate

deve essere valutata in relazione all'**accertabilità** delle stesse tenendo conto degli **atti** che predeterminano il diritto alla riscossione, di idonei ed obiettivi **elementi di riferimento**, nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse

*Se dall'esame scaturiscono **previsioni di entrate prive della certezza dell'accertabilità** nel corso dell'esercizio, o meglio la cui accertabilità dipenda da atti o azioni da porre in essere, queste devono essere evidenziate nel parere dell'organo di revisione e opportunamente collegate a previsioni di spesa da impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate*

Ricordo che….

La costruzione del bilancio di previsione di un ente locale deve rispettare i principi

Congruità delle spese

Spesa

deve essere valutata in relazione agli **obiettivi programmati**, agli **andamenti storici**, al riflesso nel periodo degli **impegni pluriennali.**

I documenti da verificare

Gli allegati al Bilancio di previsione

Gli allegati al bilancio di previsione sono riassumibili in due grandi famiglie

- GLI ALLEGATI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
- GLI ALLEGATI FACOLTATIVI

Gli allegati al Bilancio di previsione/1

Elenco delle disposizioni di legge che richiamano allegati al bilancio di previsione

- art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011
- nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h)
- art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267
- Altre disposizioni di legge

Gli allegati al Bilancio di previsione/2

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011

a) il prospetto esplicativo del **presunto risultato di amministrazione** corredato anche degli allegati a/1 a/2 e a/3 (per la prima volta nel 2021)

b) il **prospetto** concernente la **composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato** per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il **prospetto** concernente la composizione del **fondo crediti di dubbia esigibilità** per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto **dei vincoli di indebitamento**;

e) il prospetto delle spese previste per **l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali**, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);

f) il prospetto delle spese previste per lo **svolgimento delle funzioni delegate** dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);

Gli allegati al Bilancio di previsione/3

L’art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011

…
g) la nota integrativa;

h) il piano degli indicatori

i) la relazione del collegio dei revisori dei conti

- la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari (art. 1, comma 383, legge 244/2007) e quelli previsti dall’art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011.

Non devono più essere allegati:
•• il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all’attività dell’ente
•• il programma triennale dei lavori pubblici
che dovranno essere inseriti nel Documento unico di programmazione.

Gli allegati al Bilancio di previsione/4

nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

g) il **rendiconto di gestione e il bilancio consolidato** deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al **penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce**.

Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

Gli allegati al Bilancio di previsione/5

art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere **ceduti in proprietà od in diritto di superficie**; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il **prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato**;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
  - -le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
  - -le tariffe, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Gli allegati al Bilancio di previsione/6

In altre disposizioni

- il **documento unico di programmazione (DUP)** e la **nota di aggiornamento** dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

- *(se non contenuto nel DUP)* **il programma triennale dei lavori pub**blici e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- (*se non contenuto nel DUP*) il programma biennale forniture servizi 2021-2022 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;

- *(se non contenuta nel DUP)* la delibera di approvazione della programmazione triennale **del fabbisogno di personale** (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei **proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;**
- *(se non contenuto nel DUP)* il piano delle **alienazioni e valorizzazioni immobiliari** (art.58,comma 1 D.L.112/2008);

- Il programma delle **collaborazioni autonome** di cui all'art. 46, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008;
- Il calcolo del limite massimo delle spese **per incarichi di collaborazione** art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008;

La nota integrativa

LA NOTA INTEGRATIVA allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i **criteri di valutazione** adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento **agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti** per **le spese potenziali** e al **fondo crediti di dubbia esigibilità**, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) **l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate** del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) **l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate** del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli **interventi programmati** per **spese di investimento finanziati col ricorso al debito** e con le risorse disponibili;

La nota integrativa

….

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche **investimenti ancora in corso di definizione**, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle **garanzie principali o sussidiarie** prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da **contratti relativi a strumenti finanziari derivati** o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri **enti ed organismi strumentali**, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;*

i) l'elenco delle **partecipazioni** possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

l**) altre informazioni riguardanti** le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Gli allegati al Bilancio di previsione/6

Altri allegati facoltativi

- i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio (eventuale);
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

Esecutività del bilancio

Non esistono più norme ordinamentali per il controllo di legittimità
(DOPO LA LEGGE Cost. 3/2011)

deve essere dichiarata l'esecutività della delibera del bilancio

oppure

diviene esecutiva dopo 10 gg dalla sua pubblicazione
(art. 134 D. lgs 267/2000)

Pubblicità del bilancio

Si ricorda che **l'art. 32 della Legge 69/2009** nell'intento di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea prevede che:

- **gli obblighi di pubblicazione** di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono **assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici** da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (comma 1);

- con riferimento ai bilanci il comma 5 dell'articolo 32 della legge 69/2009 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2013, che **le pubblicazioni dei bilanci effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

- gli enti locali, **pubblicano sui propri siti istituzionali**, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, **i dati relativi alla spesa** di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi **secondo lo schema tipo e modalità definite con DPCM 29.4.2016** (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016 (art. 29, comma 1, della legge 33/2013 come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/20124).

Pubblicità del bilancio

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Entrate
Dati di rendiconto anno ....(*)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (*)		di cui GESTIONE SANITARIA (*)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
	Utilizzo Risultato di Amministrazione				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*				
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per Enti locali)*				
10000	*Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*				
TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				

Pubblicità del bilancio

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti local
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 1 a 5)
Dati di rendiconto anno ....(*)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	1			2			3			4			5		
		Servizi istituzionali, generali e di gestione			Giustizia			Ordine pubblico e sicurezza			Istruzione e diritto allo studio			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
	RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
	TITOLO 1 - Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente															
102	Imposte e tasse a carico dell'ente															
103	Acquisto di beni e servizi															
104	Trasferimenti correnti															
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi															
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate															
110	Altre spese correnti															
100	Totale TITOLO 1															
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni															
203	Contributi agli investimenti															
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	Totale TITOLO 2															
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie															
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	Totale TITOLO 3															
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti															
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
400	Totale TITOLO 4															

Trasmissione alla BDAP

A partire dal 2017 gli enti locali, le regioni e le province autonome, compresi i loro organismi e enti strumentali, dovranno trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni **(BDAP)**

- il bilancio di previsione,
- il rendiconto della gestione,
- il bilancio consolidato, compresi i relativi allegati
- e il piano degli indicatori e dei risultati attesi,

entro 30 giorni dall'approvazione dei documenti contabili (Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2016).

L'obbligo di invio delle variazioni di bilancio è stato abrogato dall'art.9, comma 1. Bis, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016.

In caso di ritardo nell'invio dei dati alla Bdap, scatta il **divieto di assumere personale a qualsiasi titolo**. Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1- quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

Documenti propedeutici all’approvazione del Bilancio

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

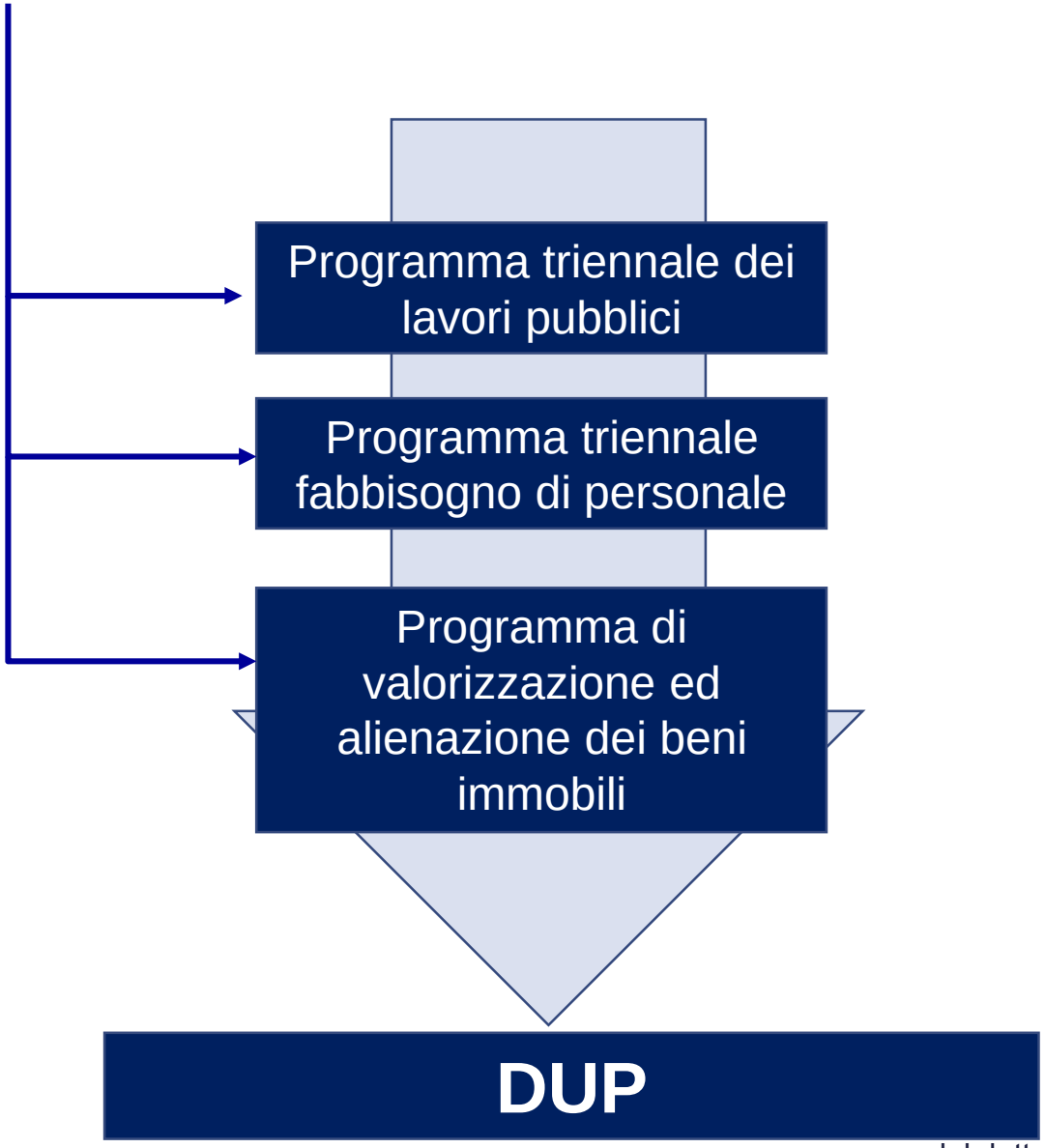

La Programmazione degli investimenti

La normativa

- D. Lgs. 267/2000 **art. 151, c.1 e 2 e art.170**,
- nel **principio contabile 4/1** al D.Lgs. 118/11, **punto 4.2** e punto 8.
- **Art. 21 del D. Lgs. 50/2016**
- **D.M. 16 gennaio 2018 n. 14** che approva gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
  - programma triennale dei lavori pubblici,
  - del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali (GU n.57 del 9-3-2018) a decorrere da 1 gennaio 2019.

La programmazione degli investimenti nel bilancio

Punto 8.2. La Sezione Operativa (SeO):

"omissis…

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) …omissis…

i) **dalla programmazione dei lavori pubblici** svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

La Parte 2 della SeO **comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.**

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà **fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato**" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata."

La programmazione degli investimenti nel bilancio

Punto 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato:

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:
... c) la programmazione dei lavori pubblici...

Il programma triennale dei lavori pubblici

La normativa

Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** e il **programma triennale dei lavori pubblici,** nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti .

2. Le **opere pubbliche incompiute** sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. **Il programma triennale** dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali **contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro** e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, **i lavori da avviare nella prima annualità**, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. **Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro**, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici **approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5

Il programma triennale dei lavori pubblici

Gli elementi essenziali del documento sono:

- la natura triennale (art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/16);
- l'indicazione solo dei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16);
- l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale (art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/16);
- l'evidenziazione delle opere incompiute (art. 21, comma 2, D.Lgs. 50/16);
- l'individuazione per ciascun record, del CUP codice unico di progetto (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16);
- la specificazione delle fonti di finanziamento in coerenza con gli stanziamenti del bilancio preventivo (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16) sulla base di ciò esso costituisce un allegato obbligatorio del bilancio annuale di previsione;
- l'approvazione preventive per ciascun lavoro del progetto di fattibilità tecnica ed economica (per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro), ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale (art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/16);
- l'individuazione
  - degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato (art. 21, comma 4, D.Lgs. 50/16)
  - i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione.

Il programma triennale dei lavori pubblici

Priorità

La priorità dei lavori è valutata **su tre livelli** come indicato **nella scheda D** dell'Allegato I al decreto. Le amministrazioni devono individuare **come prioritari i lavori** :

- di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali (priorità massima),
- di completamento delle opere incompiute (priorità massima),
- di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i cui progetti sono definitivi o esecutivi già approvati,
- cofinanziati con fondi europei,
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
- con capitale privato maggioritario.

Per ciascun lavoro o lotto funzionale riportato nel programma va riportato **l'importo complessivo stimato** necessario per la realizzazione del lavoro, **comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla sua realizzazione**, inseriti nella programmazione biennale.

Nell'elenco annuale per ciascun lavoro va riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

Il programma triennale dei lavori pubblici

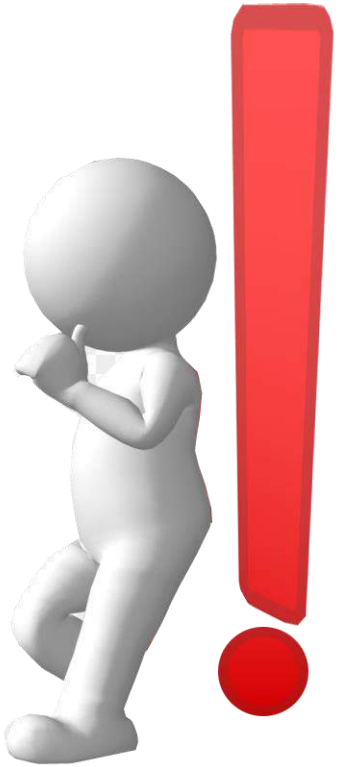

Un lavoro non inserito nell'elenco annuale **può essere realizzato**:

- quando sia reso necessario da **eventi imprevedibili o calamitosi** o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
- sulla base di un **autonomo piano finanziario** che
  - non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
  - avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Il programma triennale dei lavori pubblici

data	adempimento
Entro il 31 luglio	- Approvazione del DUP - Adozione (con delibera di GC) dello schema del programma - Pubblicazione dello schema di programma sul profilo del committente - Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
30 giorni successivi	Eventuali osservazioni ai sensi D.M. 16/1/18, n. 14, art. 5, c.5
15 novembre	La giunta presenta al Consiglio (eventuale) nota di aggiornamento del DUP.
31 dicembre	Approvazione bilancio di previsione in Consiglio, con tutti gli allegati tra cui - DUP - programma trienn. LLPP(compreso nel DUP) (1)
Dopo l'approvazione	pubblicazione del programma approvato sul profilo del committente e sui siti informatici di cui agli articoli 21 comma 6 e 29 commi 1 e 2 del codice
Successivamente alla modifica in corso d'anno	pubblicazione della modifica del programma a seguito di aggiornamento in corso d'anno, sul profilo del committente e sui siti informatici di cui agli articoli 21 comma 6 e 29 commi 1 e 2 del codice

I termini di presentazione del Dup e delle relative note di aggiornamento non sono perentori (Conf. Stato-Città del 18/2/16)

Il programma triennale dei lavori pubblici

Il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, ha approvato i nuovi schemi-tipo costituiti dalle seguenti schede:

- **Scheda A**: quadro delle **risorse necessarie** alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;
- **Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute**;
- **Scheda C**: elenco degli **immobili disponibili** di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- **Scheda D:** elenco **dei lavori del programma** con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- **Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale**, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- **Scheda F:** elenco dei **lavori presenti nel precedente elenco annuale** nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.

Il programma triennale dei lavori pubblici

tipologia criterio	prima annualità (elenco annuale)	seconda e terza annualità
VALORE STIMATO	pari o superiore a 100mila € del valore stimato ai sensi dell'art.35 (appalti) o dell'art.167 (concessioni) del codice	
COERENZA CON ATTI DI PROGRAMMAZIONE	Coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	
COERENZA CON IL BILANCIO	previsione in bilancio della copertura finanziaria, ovvero apporto capitale privato o corrispettivo immobile disponibile	
PREVISIONE AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	previsione avvio nella prima annualità	previsione avvio nella seconda o terza annualità
LIVELLO DI PROGETTAZIONE	rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10;	livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 3,comma 9 del DM 14/2018
CONFORMITÀ URBANISTICA	conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati	

Il programma triennale dei lavori pubblici

LIVELLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE

I commi 9 e 10 dell'art.3 del D.M. n. 14/2018 definiscono il **livello minimo di progettazione** richiesto

<table>
<tr><th>classe di importo</th><th>prima annualità (elenco annuale)</th><th>seconda e terza annualità</th></tr>
<tr><td>LAVORI O LOTTI FUNZIONALI DI
LAVORI DI IMPORTO COMPRESO
FRA 100MILA E UN MILIONE DI
EURO</td><td>documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.</td><td rowspan="2">per l'intero lavoro:
- documento di fattibilità delle alternative progettuali,

ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23 comma 3 del codice,

- progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.</td></tr>
<tr><td>LAVORI O LOTTI FUNZIONALI DI
LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A UN MILIONE DI EURO</td><td>progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.</td></tr>
</table>

Il programma triennale dei lavori pubblici

Come comportarsi in assenza di lavori da realizzare?

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, *“**ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”** di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”* secondo le modalità previste per la pubblicazione del programma . *(comma 7 art. 5 e del comma 4 art.7 del DM 14/2018)*

Il programma triennale dei lavori pubblici

(FAQ 7.) Come deve essere intesa, per il programma dei lavori, **la coerenza con gli atti di programmazione** di cui al comma 1 art. 21 del codice?

Una volta stimato il valore dell'intervento, prima condizione da verificare ai fini del comma 1 dell'art.21 del codice, **a prescindere dall'annualità** nella quale l'intervento è riferito, **è la coerenza "con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione**" che nel comma 1 dell'art.3 del DM 14/2018 più **puntualmente sono definiti** come quelli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, per i Ministeri, **ed al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le Regioni, gli Enti locali e i loro organismi.**

Il programma triennale dei lavori pubblici

(FAQ 7.) Come deve essere intesa, per i lavori dell'elenco annuale **, la coerenza con il bilancio?**

È requisito specifico degli interventi ricompresi nell'elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell'art.3 del DM 14/2018, quello della coerenza con il bilancio di cui al comma 1 dell'art.21 del codice, e **che corrisponde all'obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e delle forniture e servizi connessi previsti dall'intervento**.

La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla **ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma**, ovvero nella scheda D dell'allegato I.

Il programma triennale dei lavori pubblici

La coerenza del programma triennale al Bilancio è richiesta anche nel caso di **interventi con esclusivo ricorso a capitali private e/o alla cessioni di immobili** ?

NO .

La coerenza, e quindi la previsione in bilancio della copertura finanziaria, è richiesta nei casi in cui l'intervento sia finanziato in tutto o in parte con somme in bilancio e **non invece con esclusivo ricorso all'apporto di capitali privati e/o alla cessione in disponibilità dell'immobile ai sensi del comma 4 dell'art.3 del DM 14/2018.**

Il programma triennale dei lavori pubblici

La coerenza del programma triennale al Bilancio è richiesta anche per **l'elencazione degli immobili disponibili di cui alla scheda C**?

Il programma, nell'elencazione degli immobili disponibili di cui alla scheda C, **deve trovare coerenza anche con il Piano delle Alienazioni immobiliari** allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (vedi par.2.1.4).

In altri termini **vi deve essere coincidenza** tra quanto riportato :

- nella **scheda C del programma triennale dei LLPP**
- nella **Piano di valorizzazione del Patrimonio**
- le **previsioni di entrata nei capitoli di Bilancio**.

Il programma triennale dei lavori pubblici

(FAQ 2.) L’amministrazione ha facoltà di includere in programmazione interventi (o acquisti) **di <u>importi inferiore alla soglia</u> indicata nell’art. 21 del codice?**

L’art. 21 del codice dispone che il programma triennale dei lavori pubblici (comma 3) e gli aggiornamenti annuali, contengono i lavori di importo stimato pari o superiore a 100mila €.

Tale disposizione è da intendersi come un obbligo che **lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti** di importo inferiore alle soglie indicate.

AVANZO /DISAVANZO

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1**	**0,00**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1**	**0,00**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N**	**0,00**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 (2)	0,00

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4)	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
Fondo perdite società partecipate(5)	0,00
Fondo contenzioso(5)	0,00
Altri accantonamenti(5)	0,00
B) Totale parte accantonata	**0,00**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**0,00**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**0,00**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)	

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo ~~vincolato~~ utilizzato anticipatamente (2)		*previsioni di competenza*	*0,00*	*0,00*		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*previsioni di competenza*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).
A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la ***quota libera del risultato di amministrazione***.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati **possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione** per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato a1)

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N-1	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N-1 (con segno -[1])	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-) [2]	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ N-1	Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*	*(f)*
Fondo anticipazioni liquidità							
						0	
						0	
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate							
						0	
						0	
						0	
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0	0
Fondo contezioso							
						0	
						0	
Totale Fondo contezioso		0	0	0	0	0	0
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
						0	
						0	
						0	
						0	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0	0	0	0	0	0
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
						0	
						0	
Totale Accantonamento residui perenti (solo		0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti[4]							
						0	
						0	
Totale Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	0
Totale		0	0	0	0	0	0

Allegato a2)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/ N-1	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N-1 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. N-1 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio N-1 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio N-1 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1	Risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)-(f)*	*(i)*
Vincoli derivanti dalla legge											
										0	
										0	
										0	
										0	
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				0	0	0	0	0	0	0	0
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
										0	
										0	
										0	
										0	

Allegato a3)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N-1	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N - 1 (dato presunto)	Impegni eserc. N-1 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ N-1	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)*	*(g)*
									0	
									0	
									0	

AVANZO /DISAVANZO
Avanzo Vincolato

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

L’applicazione avanzo presunto

Art. 187 TUEL

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o **derivanti da fondi vincolati** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate **prima dell'approvazione del conto consuntivo** dell'esercizio precedente, attraverso **l'iscrizione di tali risorse**, come posta a sè stante dell'entrata, nel **primo esercizio** del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione ***è consentito***, sulla base di una **relazione documentata del dirigente competente**, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la **prosecuzione o l'avvio** di **attività soggette a termini o scadenza**, la cui mancata attuazione determinerebbe **danno per l'ente**, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies

L’applicazione avanzo presunto

Avanzo vincolato

Art. 187 TUEL

3-quater. **Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto

- **entro il 31 gennaio**
- la Giunta **verifica l'importo delle quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto **sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate**
- ed approva **l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione** di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) 118 .

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto **è inferiore rispetto all'importo applicato** al bilancio di previsione,

l'ente **provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio** che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato .

L’applicazione avanzo presunto

Avanzo vincolato

Art. 187 TUEL

3-quinquies. **Le variazioni di bilancio** che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, **sono effettuate solo** dopo

- **l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione** presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.

Le variazioni consistenti **nella mera re-iscrizione** di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio **dell'esercizio precedente** corrispondenti a entrate vincolate, **possono essere disposte**

- **dai dirigenti** se previsto dal regolamento di contabilità
- o, in assenza di norme, **dal responsabile finanziario.**

In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta .

AVANZO /DISAVANZO Fondone

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

APPLICAZIONE DEL FONDONE
Il parere di ARCONET

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Quando è verificato il rispetto dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 come integrato dal D.L. 104/2020?

Modello CERTIF-COVID-19

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 30 aprile 2021

-

DENOMINAZIONE ENTE_____

VISTO il decreto n. XXXX del XXX 2020 concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (E)	
Saldo complessivo	-

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

L’applicazione avanzo presunto

fondone

FAQ N. 13

Le risorse del “fondone” confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione?

RISPOSTA

Si. Si conferma che le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000). A tal proposito, si richiama il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “*sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.* ***Le risorse non utilizzate*** *alla fine di ciascun esercizio confluiscono* ***nella quota vincolata*** *del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021.

La lettura di ARCONET

FAQ ARCONET 43/2020
L'art. 154 comma 2 del disegno di legge di bilancio 2021 prevede, tra l'altro, che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Come devono essere rappresentate tali risorse nel nuovo allegato a/2 previsto sia negli schemi di bilancio di previsione sia negli schemi di rendiconto di gestione?

Per rappresentare le risorse vincolate, di cui alla domanda, nell'allegato a/2 degli schemi di bilancio si deve far riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione che illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione di tale allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.

In particolare sia il punto **9.7.2**, per il bilancio di previsione, sia il punto **13.7.2**, per il rendiconto di gestione, del principio contabile applicato richiamato precisano che quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Lo stesso principio contabile applicato prevede che l'elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2.

Questa previsione può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:

- **per gli enti locali** alla certificazione prevista dall'articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 e dall'art. 154, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2021;

- per le regioni e le province autonome alla verifica a consuntivo prevista dall'articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e dall'art. 154, commi 3 e 4, del disegno di legge di bilancio 2021.

Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda, nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del loro presunto dell'utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020 e le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare ai sensi dell'articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020, mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

La lettura di ARCONET

Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda,

- nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del loro presunto dell'utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020

- mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/ N-1	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N-1 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. N-1 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio N-1 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)÷ (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio N-1 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1	Risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)-(f)*	*(i)*
Vincoli derivanti dalla legge											
	Entrate Fondone				10.000.000,00	5.600.000,00				10.000.000,00 - 5.600.000,00 - -	
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				0	10.000.000,00	5.600.000,00	0	0	0	4.400.000,00	0

Pertanto gli enti dovranno compilare

- un'unica riga valorizzata sul prospetto a/2 che riporterà il capitolo in entrata relativo al Fondone,
- una unica voce di spesa che definirà l'oggetto della stessa, ad esempio "Utilizzi Fondone Covid",
- il saldo delle minori entrate e maggiori/minori spese indicato nella colonna c) con segno positivo.

Alla Nota integrativa sarà allegata l'ipotesi di certificazione del Fondone così come alla Relazione sulla Gestione in quanto la certificazione effettiva sarà redatta entro il 31 maggio 2021.

Fondo Pluriennale Vincolato

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Fondo Pluriennale Vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	*(b)*	*(c) = (a) - (b)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)*
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***								
01	Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0

Fondo Pluriennale Vincolato

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a…….	1.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	**1.000,00**

AVANZO /DISAVANZO
Fondi accantonati

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

L’applicazione avanzo presunto

Avanzo accantonato

Art. 187 TUEL

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente **costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente**

- possono essere utilizzate **prima dell'approvazione del conto consuntivo** dell'esercizio precedente,
- per le finalità cui sono destinate,
- con provvedimento di variazione al bilancio,
- se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a),
- **sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate**

AVANZO /DISAVANZO
Svincolo avanzo vincolato

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

La legge di bilancio 2021

DISPOSIZIONI CONTABILI

Il nuovo comma 1 ter art 109 DL 18/2020

Disposizioni contabili - commi 786 - 789

Applicazione AVANZO vincolato

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, **riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti** con risorse proprie, **non gravate da obbligazioni sottostanti** già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, **sono utilizzate** da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. **Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020** .

AVANZO /DISAVANZO
Limiti all’applicazione avanzo

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione

Commi 897/900

E' possibile utilizzare l'avanzo d'amministrazione per spese vincolate ed accantonate quando ci si trova in una situazione di disavanzo?

Su tale problematica alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano già intervenute con interpretazioni molto restrittive, che imponevano all'ente in disavanzo complessivo l'obbligo di finanziare l'utilizzo dei vincoli con nuove risorse
(Crf parere n. 238/2017 SR Campania,
Parere SR Piemonte n. 134/2017).

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione

Commi 897/900

parere n. 238/2017 SR Campania

Resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

Va sottolineato, infatti, che in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura (Corte cost. 70 e 192, 89/2017).

parere n. 137/2017 SR Piemonte

la Sezione ritiene che il risultato di amministrazione costituisca una valida copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'Ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziarie gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente.

La stessa Corte Costituzionale in caso di enti in disavanzo, precisa che "l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente" (sentenza n. 70 del 2012; sentenza n. 89 del 2017).

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A)** del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, **al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione** per il fondo **crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità**, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 **risulti negativo** o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore **a quello del disavanzo da recuperare** iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione Commi 897/900

La legge di bilancio 2019 **dà parziale risposta alla questione**, prevedendo che

- tutti gli enti sia quelli in avanzo che in disavanzo
- possono applicare al bilancio di previsione **la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione**
- per un importo **non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A)** allegato 10

  diminuito

  - **della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità**
  - **e del fondo anticipazioni di liquidità,**

    incrementato

  - **dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.**

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione

Commi 897/900

La legge di bilancio 2019 **dà parziale risposta alla questione**, prevedendo che

- tutti gli enti sia quelli in avanzo che in disavanzo
- possono applicare al bilancio di previsione **la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione**
- per un importo **non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A)** allegato 10

  diminuito

  - **della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità**
  - **e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)(2)	(=)			**0,00**

a cura del dott. E. D'Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione

Commi 897/900

Ipotesi 1
Risultato positivo
Disavanzo da recuperare 20.000,00 annui

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		**1.000.000,00**
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... [4]		300.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		130.000,00
Fondo perdite società partecipate		2.000,00
Fondo contezioso		37.000,00
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**469.000,00**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		57.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		280.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		25.000,00
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**362.000,00**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**-**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**169.000,00**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		

Risultato amministrazione lettera A all 10	(+)	1.000.000,00
Quota FCDE	(-)	300.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	(-)	130.000,00
Disavanzo da recuparerare (1 anno)	(+)	20.000,00
Avanzo applicabile		590.000,00

a cura del dott. E. D'Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione Commi 897/900

Come comportarsi nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente?

- Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, **si fa riferimento** al prospetto riguardante il **risultato di amministrazione presunto** allegato al bilancio di previsione.

- In caso di **esercizio provvisorio**, si fa riferimento al **prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo**.

- **Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto** non **possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile.**

Modifica di disposizioni contabili

Utilizzo del risultato di amministrazione

Commi 897/900

Ipotesi 2
Risultato negativo lett A
Disavanzo da recuperare 20.000,00 annui

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		**- 27.000,00**
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)		300.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		130.000,00
Fondo perdite società partecipate		2.000,00
Fondo contezioso		37.000,00
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**469.000,00**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		57.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		280.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		25.000,00
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**362.000,00**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**-**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**- 858.000,00**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

Valore negativo

Nel caso in cui, invece, **il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti posso applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato**, accantonato e destinato **non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione**.

20.000,00 euro

Logos P.A. Fondazione

La legge di bilancio 2021

Utilizzo dell’avanzo vincolato per gli enti in disavanzo

Il comma 788 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19.

Si ricorda che

Comma 897 L. bilancio 2019

Nel caso in cui, invece, **il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato**, accantonato e destinato **non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione**.

AVANZO /DISAVANZO
Altri Limiti all’applicazione avanzo

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

L’applicazione avanzo

Art. 187 TUEL

3-bis. **L'avanzo di amministrazione non vincolato** non può essere utilizzato nel caso in cui **l'ente si trovi** in una delle situazioni previste **dagli articoli 195 e 222**, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193

Utilizzo di entrate vincolate

Anticipazioni di tesoreria

AVANZO /DISAVANZO TECNICO

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

DISAVANZO TECNICO

DISAVANZO TECNICO previsto dal comma 13 dell'art.3 del D. Lgs 118/2011,

- quando a seguito del riaccertamento straordinario
- i residui passivi reimputati ad un esercizio
- sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

La differenza può essere finanziata

con le risorse dell'esercizio
o costituire un **disavanzo tecnico** da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del D. Lgs. 118/11 o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

AVANZO TECNICO

AVANZO TECNICO previsto dal comma 14 dell’art.3 del D.Lgs.118/2011,

nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario,
i residui attivi re--imputati ad un esercizio **sono di importo superiore**

alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi re-imputati nel medesimo esercizio,

Tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni re-imputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza **è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato**

DISAVANZO D’AMMINISTRAZIONE

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

L’applicazione del DISAVANZO presunto

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			0,00	0,00	0,00	0,00
			DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE		***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
0101	**Programma**	**01**	**Organi istituzionali**						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					*di cui già impegnato**		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
					di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
					previsione di cassa	0,00	0,00		

(1) Indicare l'importo **della voce E) dell'Allegato concernente** il Risultato presunto di amministrazione, **se negativo** al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. **La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.**

L’applicazione del DISAVANZO presunto

Nella parte SPESE deve essere iscritto (art. 188 TUEL)

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, **è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo** secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma

1-ter. A seguito dell'eventuale **accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies,** effettuate nel corso **dell'esercizio provvisorio** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. **Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3 (gestione provvisoria)**

L’applicazione del DISAVANZO presunto

Nella parte SPESE deve essere iscritto (art. 188 TUEL)

DISAVANZO presunto

- Disavanzo presunto esercizio precedente art. 186 c. 1 bis
- Disavanzo da riaccertamento straordinario
- Disavanzo da rendiconto 2014
- Disavanzo da D.L. 35/2013
- Disavanzo art. 243 bis TUEL

Piani di riequilibrio

L’applicazione del DISAVANZO presunto

Nel caso di piani di rientro pluriennali in sede di approvazione del rendiconto **si verificherà** se il risultato di amministrazione **al 31 dicembre dell’anno precedente** risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio per un importo pari o superiore rispetto alla quota di disavanzo applicato al bilancio di previsione.

Se risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’anno precedente, e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l’esercizio 2018, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione.

La verifica del rientro del disavanzo

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

La verifica del rientro del disavanzo

Principio contabile 4/1

9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio **presentano un disavanzo di amministrazione presunto** descrivono nella Nota illustrativa le

- **cause c**he hanno determinato tale risultato
- e gli **interventi** che si intende assumere al riguardo.

Nella **Nota illustrativa** possono essere individuati

- i **maggiori accertamenti**
- e/o i **minori impegni** che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati.

Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 e sostituito dal decreto ministeriale 7 settembre 2020.

La verifica del rientro del disavanzo

Principio contabile 4/1

9.11.7 Gli enti **che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente**

- illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo,
- segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente
- di un importo **almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio** di previsione alla voce "**Disavanzo di amministrazione».**

Nel caso in cui tale **miglioramento non sia stato realizzato**, la **Nota integrativa indica l'importo** del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione **che non è stato ripianato**, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 e sostituito dal decreto ministeriale 7 settembre 2020.

Nota integrativa– Verifica disavanzo

Partendo da questa precisazione normativa il principio contabile prevede

- **l'obbligo per la Nota integrativa** di descrive la composizione del risultato **di** amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E),

- **se il valore E è negativo**, occorre specificare, **per ciascuna componente del disavanzo** proveniente dal precedente esercizio,
  - **le quote da ripianare nel corso dell'esercizio** cui il bilancio si riferisce in attuazione delle rispettive discipline ;
  - **l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati** nel bilancio di previsione.

Tutte questa informazioni sono deducibili dalla compilazione dalle due tabelle appositamente previste nel paragrafo

Nota integrativa– Verifica disavanzo

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)(2)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) (3)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE(4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)(5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale					

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

la prima colonna a) ***" Disavanzo di amministrazione al 31/12/N-1"*** riporta nelle varie voci elencate l'importo del disavanzo alla fine dell'anno precedente a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il totale della prima colonna è uguale alla **voce E del rendiconto n-1**

a cura del dott. E. D'Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Nota integrativa– Verifica disavanzo

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO [1] (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)[2]	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) [3]	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE[4] (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)[5]
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL [7]					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale					

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi

la seconda colonna b) ***" Disavanzo di amministrazione al 31/12/N"*** riporta nelle varie voci elencate l'importo del disavanzo presunto

a cura del dott. E. D'Aristotile

Nota integrativa– Verifica disavanzo

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO [1] (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)[2]	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) [3]	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE[4] (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)[5]
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL [7]					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale					

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto

ndicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(5) ndicare solo importi positivi

la terza colonna c) ***" Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio N"*** riporta la differenza (voce per voce) tra

- la prima
- e la seconda colonna

e misura il valore del disavanzo ripianato nell'anno in esame

Il totale della prima colonna è uguale alla differenza delle colonne a) e b)

dovranno essere riportati solo valori positivi della differenza a-b che misurano, dunque una riduzione del disavanzo. **Nel caso di valori negativi** non dovrà essere riportato alcun valore

Nota integrativa– Verifica disavanzo

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)(2)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) (3)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE(4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)(5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale					

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto

ndicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

A differenza di quanto riportato nel conto del bilancio dove verrà evidenziata una voce unica in questa sede occorrerà precisare l'articolazione del ripiano previsto nelle varie voci così come determinato in sede di bilancio di previsione sulla base del piano di rientro prediposto per ciascuna voce.

a cura del dott. E. D'Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Nota integrativa– Verifica disavanzo

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)(2)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) (3)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE(4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)(5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale					

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) Indicare solo importi positivi

la quinta colonna e) “ ***Disavanzo non effettuato nell’esercizio ~~precedente~~”*** riporta il valore del disavanzo previsto ma non ripianato nell’esercizio che, dovrà a quel punto essere ripianato come disavanzo ordinario in un periodo da 1 a 3 anni

Il totale dell’ultima colonna è uguale alla differenza delle colonne d)-c)

dovranno essere riportati solo valori positivi della differenza d-c che misurano, dunque una MANCATA riduzione del disavanzo. Nel caso di valori negativi non dovrà essere riportato alcun valore

Nota integrativa– Verifica disavanzo

Sulla base selle risultanze delle prima tabella dovrà quindi essere compilata la seconda, che procede a riquantificare il disavanzo complessivo e le modalità di applicazione al bilancio N+1 / N+3.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N (6)	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					-
Totale					

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

a cura del dott. E. D'Aristotile

Nota integrativa– Verifica disavanzo

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N (6)	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					-
Totale					

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

la prima colonna a) ***"Disavanzo di amministrazione presunto"*** riporta nelle varie voci elencate l'importo del disavanzo alla fine dell'anno cui il rendiconto si riferisce.

a cura del dott. E. D'Aristotile

Verifica disavanzo

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 - N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/N (6)	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N+1 (7)	Esercizio N+2	Esercizio N+3	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Totale					

(1) Il risponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)

Nella tabella, all'interno delle varie voci dovrà essere previsto anche l'eventuale disavanzo non ripianato nell'esercizio secondo le specifiche disposizioni previste per ciascuna voce.In assenza di una specifica voce, la somma verrà iscritta quale "Disavanzo derivante dalla gestione N" ed ammortizzato al massimo in 3 esercizi ad iniziare da quello in corso.

(5) Indicare solo importi positivi

(6) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(7) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

a cura del dott. E. D'Aristotile

LA COSTRUZIONE DEI FONDI

a cura del dott. E. D’Aristotile

Logos P.A. Fondazione

I FONDI della Missione 20

I Fondi sono ricompresi nella missione 20 della spesa

- Fondo di riserva
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4)
- Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)
- Fondo perdite società partecipate(5)
- Fondo contenzioso(5)
- Altri accantonamenti(5)

IL FONDO DI RISERVA

ART. 166 TUEL
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo **0,30 e non superiore al 2 per cento** del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 dispone che:

- •• la metà della quota minima del fondo di riserva (**0,15%** dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla **copertura di eventuali spese non prevedibili**, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

- •• qualora l'ente **si trovi in anticipazione di cassa** o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva **deve essere pari allo 0,45%** dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

IL FONDO DI RISERVA di cassa

ART. 167 comma 2 quater, TUEL

2. Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali

- il fondo è calcolato **sulle spese finali di cassa** derivabili dal **quadro generale riassuntivo del bilancio**, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

- Il fondo di riserva di cassa **è iscritto** in un **unico capitolo nel titolo primo della spesa**, da questo è poi **possibile effettuare storni** a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio.

- E' utilizzato con **deliberazioni dell'organo esecutivo**, ma solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

FCDE

Si ricorda per il bilancio 2021

Modalità di calcolo FCDE

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, **fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato** sulla base della **media, calcolata come media semplice**, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

FCDE : accantonamento in bilancio

L. 160/2019
Legge di Bilancio 2020

79. ……

80. Nel corso degli esercizi dal **2020 al 2022**, **a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni** in conto competenza e in conto residui delle entrate **oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815**, previo **parere dell'organo** di revisione, gli enti locali **possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione** relativo alle medesime entrate **sulla base del rapporto che si prevede di realizzare** alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie – pur in forma di intervento speciale e limitato al triennio 2020-22 – la posizione tecnica a più riprese sostenuta in questi anni da Anci e Ifel, tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

a cura del dott. E. D'Aristotile

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’

in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

A) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- •• i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
- •• i crediti assistiti da fidejussione,
- •• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’

in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

B) Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, per ciascuna delle stesse occorre calcolare
- la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in competenza e residui) e agli accertamenti del quinquennio precedente

Il fondo è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.

FINTANTOCHE’ IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ NON RISULTA ADEGUATO, NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO RISCHI SPESE LEGALI

Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio e 4/2 occorre provvedere all'accantonamento del **fondo rischi spese legali**

Sul contenzioso richiamando anche il parere della sezione controllo della Corte dei Conti Campania n.238/2017 *"**lo stato di incertezza** (relativo alla probabilità di soccombere) **è espresso algebricamente** dal c.d. **coefficiente di rischio**, che deve essere **stimato dal soggetto che redige il bilancio** in base alle situazioni concrete e **quindi motivato**.*
*Sulla base di tale valutazione, **moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale** (il cui ammontare emerge come determinato) **si determina l'accantonamento."***

FONDO RISCHI SPESE LEGALI

Rischio "probabile"				
Contenzioso ***(oggetto ed estremi)*** *ovvero* **Sentenza** ***"non definitiva e non esecutiva" (estremi)***		**Controparte**		
Importo sorte	**Oneri accessori**	**Spese legali**	**Copertura finanziaria**	**Stima sui tempi di conclusione**
			Indicare se a ***fondo rischi*** *o già coperta da impegni*	

FONDO RISCHI SPESE LEGALI

La valutazione del rischio

Probabile > del 50%
L'accadimento della soccombenza è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale),
in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente

Possibile < al 50% e > al 10%
La soccombenza dipende da un'eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta quindi di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi

Remota = < al 10%
Qualora la soccombenza ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali

FONDO PERDITE PARTECIPATE

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come integrati e modificati dall'articolo 21 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.

L'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede che *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione."*

Inoltre lo stesso articolo recita che "

- *per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.*
- *Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile".*

FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’

*L’Ente **ha provveduto/ non ha provveduto** alla corretta contabilizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis che prevede per le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio la seguente registrazione:*

a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Per l’esercizio 2021…

Non dimentichiamo il FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Pagamento debiti commerciali

Cosa dice la normativa vigente?

Le principali norme da richiamare sono

D. Lgs. 231/2002
D. Lgs. 33/2013

Pagamento debiti commerciali

D. Lgs. 231/2002

Art. 4. (Termini di pagamento).

1. Gli **interessi moratori** decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal **giorno successivo alla scadenza** del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, **quando non è certa la data di ricevimento della fattura** o della richiesta equivalente di pagamento;
c) **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, **quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore** a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) **trenta giorni** dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, **qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.**

3…

Pagamento debiti commerciali

D. Lgs. 231/2002

Art. 4. (Termini di pagamento).

…
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore **è una pubblica amministrazione** le parti **possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superior**e a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente **giustificato dalla natura particolare del contratto** o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 **non possono essere superiori a sessanta giorni**. La clausola relativa al termine deve essere **provata per iscritto** .
5 …
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Pagamento debiti commerciali

D. Lgs. 33/2013

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza **annuale**, un **indicatore dei propri tempi medi di pagamento** relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**", **nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici**. A decorrere dall'anno 2015, con **cadenza trimestrale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata

D.P.C.M. 22 settembre 2014

Pagamento debiti commerciali

Cosa prevede la Legge 145/2018?

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI

a cura del dott. E. D'Aristotile

Pagamento debiti commerciali

Dal 2021 con le modifiche introdotte

OBIETTIVO

1. **Riduzione del debito commerciale residuo almeno del 10%**
2. **Rispetto dei tempi dell'ITP**

~~**dal 2020**~~ entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti rilevano **:**

a) se il **debito commerciale** residuo non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) Se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture ricevute e scadute l'anno precedente) rispetta il termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

Se le 2 condizioni non sono ENTRAMBE rispettate

Sanzioni
=
costituzione **FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI**

Logos P.A. Fondazione

Pagamento debiti commerciali

COSTRUZIONE DEL FONDO

BASE DI CALCOLO

- stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi del bilancio dell'esercizio
- escluse le risorse con specifico vincolo di destinazione

MODALITA' DI CALCOLO

Importo del fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- all'1 % per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni
- al 2 % per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni
- al 3 % per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni
- al 5 % per ritardi superiori a 60 giorni
- al 5 % , in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo

AGGIORNAMENTO

Fondo aggiornato a seguito del variare degli stanziamenti di bilancio

UTILIZZO del FONDO

- Sul Fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti,
- a fine esercizio lo stanziamento confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione

Pagamento debiti commerciali

se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

Previsioni di bilancio	2021
Spesa per beni e servizi	2.500.000,00

Mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti

Previsioni di bilancio		2021
Spesa per beni e servizi		2.500.000,00
Costituzione del Fondo		
Mancata riduzione 10%	5%	125.000,00

Ritardi nei pagamenti

Previsioni di bilancio		2021
Spesa per beni e servizi		2.500.000,00
Costituzione del Fondo		
rritardi compresi tra 1 e 10 giorni	1%	25.000,00
ritardi compresi tra 11 e 30 giorni	2%	50.000,00
ritardi compresi tra 31 e 60 giorni	3%	75.000,00
ritardi superiori a 60 giorni	5%	125.000,00

a cura del dott. E. D'Aristotile

Logos P.A. Fondazione

Pagamento debiti commerciali

Con nota IFEL del 26 Febbraio 2021 è stato chiarito che nei casi di inadempienza:

- gli enti che hanno già approvato il bilancio stanziano l'accantonamento con delibera di Giunta entro il 28 febbraio;
- gli altri stanziano l'accantonamento con delibera di Consiglio all'atto stesso dell'approvazione del bilancio, dando atto nella nota integrativa della ricorrenza delle condizioni che rendono obbligatoria la costituzione del fondo.

Si ricorda che nella fase di conversione del d.l. n. 183/2020 "proroga termini" è stato approvato un emendamento al comma 861 della legge n. 145/2018 al fine di consentire, **per l'anno 2021**, il calcolo degli indicatori di riduzione del debito pregresso e di ritardo medio **a partire dai dati delle contabilità locali.**

Per le modalità di calcolo degli indicatori si rimanda alla **Nota IFEL del 22 novembre 2019**.

Grazie